

Alessandria, 10/10/2011  
Prot.2736

Spett.li  
Aziende associate  
LORO SEDI

Gentili associati,  
come già segnalato sul nostro organo di stampa il “decreto sviluppo” convertito in legge nel luglio scorso ha previsto che, per il riconoscimento del beneficio di ruralità degli immobili già censiti al Catasto Urbano, i soggetti interessati avrebbero dovuto presentare all’Agenzia del Territorio, **entro il 30 settembre scorso**, una domanda di variazione per l’attribuzione della categoria catastale A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo e della categoria D10 per quelli a uso strumentale.

I modelli di domanda ed autocertificazioni necessari per poter correttamente assolvere tale adempimento sono stati emanati il 21 settembre u.s. con notevole disappunto da parte della nostra Associazione per la ristrettezza dei tempi a disposizione degli agricoltori.

Invero lo Statuto del Contribuente prevede che le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico del contribuente, la cui scadenza sia fissata anteriormente al 60° giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

Pertanto sulla base della predetta disposizione di legge, invitiamo tutti gli associati in possesso di immobili già censiti al Catasto Urbano a presentarsi presso i nostri Uffici **entro e non oltre il 10 novembre p.v.** per verificare i requisiti richiesti e predisporre le necessarie domande di variazione catastale al fine di usufruire dei benefici fiscali legati alla ruralità degli immobili aziendali ed evitare eventuali provvedimenti impositivi di recupero ICI e imposte dirette.

Si ricorda infine che gli immobili ancora iscritti al catasto terreni per i quali non sono intervenute modifiche oggettive e soggettive non sono interessati da tale adempimento.

Distinti saluti.

*Marco Ottone*  
Responsabile Fiscale



*Valter Parodi*  
Direttore

